

## STATUTO

### Art. 1

#### *Costituzione, denominazione e sede*

E' costituita, per volontà dei Fondatori indicati al successivo art. 2, la **FONDAZIONE "GIOVANNI DALLE FABBRICHE"**. La Fondazione ha sede in Faenza (RA).

La Fondazione è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione, previsto dalla legge.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione adotterà la denominazione: Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche ETS.

### Art. 2

#### *Fondatori*

La Fondazione è stata costituita il 16 aprile 1993, in memoria di Giovanni Dalle Fabbriche (nato a Brisighella il 19.08.1914, deceduto a Faenza il 29.08.1992), su iniziativa degli Enti ed Organismi Fondatori di seguito elencati:

- Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza (Ravenna) Soc. Coop. a r.l., con sede a Faenza, ora **Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese Soc. Coop.**;
  - Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell'Emilia-Romagna, Soc. Coop. a r.l., con sede a Bologna, ora Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna Soc. Coop.;
  - Diocesi di Faenza-Modigliana, con sede a Faenza;
  - P.A.F. (Produttori Agricoli Faentini) Soc. Coop. per azioni a r.l., con sede a Faenza, ora **AGRINTESA Soc. Coop. Agricola**;
  - C.A.V.I.R.O. (Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati) Soc. Coop. Agricola, con sede a Faenza;
  - **Confcooperative, Unione Provinciale di Ravenna, con sede a Ravenna, ora Confcooperative, Unione Territoriale di Ravenna e Rimini**;
  - Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ravenna, con sede a Ravenna,
- nonché degli eredi di Giovanni Dalle Fabbriche, nelle persone di Rosa Alberghi e Patrizia Dalle Fabbriche.

### Art. 3

#### *Scopo e Oggetto*

La Fondazione in totale assenza di ogni fine di lucro, persegue finalità civiche, benefiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) promozione della conoscenza, approfondimento, divulgazione del pensiero e dell'opera di Giovanni Dalle Fabbriche in campo sociale ed economico, in particolare per lo sviluppo della cooperazione, nonché della sua testimonianza di fede cristiana vissuta nel suo tempo in campo sociale;
- 2) organizzazione e finanziamento, anche in collaborazione con Enti e Organismi pubblici e privati di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, di iniziative volte all'educazione, preparazione e formazione dei giovani, con particolare riferimento alla qualificazione e perfezionamento professionale di operatori, tecnici e dirigenti destinabili a:
  - imprese e società cooperative agricole, agro-industriali, artigianali, dei servizi terziari e di altri settori produttivi;
  - imprese e società di credito cooperativo, società finanziarie collegate e/o partecipate, società di servizi parabancari;
  - associazioni del volontariato e imprese cooperative impegnate nel settore sociale ed assistenziale;
- 3) promozione di iniziative idonee a favorire l'interscambio scientifico-culturale-religioso tra i giovani di nazionalità diverse;
- 4) promozione di iniziative di sostegno e sviluppo di attività imprenditoriali singole o cooperative in Italia ed in Paesi esteri sottosviluppati od in via di sviluppo;
- 5) gestione di fondi finalizzati a scopi umanitari oppure destinati a progetti di solidarietà sociale promossi e finanziati - in primo luogo - dagli Enti aderenti, da altre organizzazioni del movimento cooperativo o da terzi soggetti;
- 6) prevenzione del fenomeno dell'usura; interventi di informazione, assistenza e solidarietà verso persone e/o famiglie od altri soggetti minacciati o danneggiati da attività estorsive od usuarie ovvero coinvolti - senza

colpa grave - in dissesti od insolvenze finanziarie di qualsiasi natura, nonché verso persone svantaggiate nell'accesso al credito; a tali fini, possono anche essere promossi fondi od altre forme idonee di garanzia per l'accesso a finanziamenti erogati da banche convenzionate, anche in collaborazione con altre istituzioni con finalità similari.

7) realizzare in proprio e/o in collaborazione con altre Fondazioni, altri enti pubblici e privati qualificati, attività di formazione e tirocinio per studenti neo diplomati e laureati; realizzare altresì iniziative di collegamento con il sistema scolastico e quello universitario in particolare, per favorire lo scambio di esperienze con il sistema economico ed imprenditoriale locale.

La Fondazione, all'interno dello scopo benefico istituzionale, può porre in essere, in via del tutto strumentale, le seguenti tipologie di iniziative:

- a. promozione di convegni, studi, pubblicazioni, opere editoriali o video-televisive di stretta attinenza con i suoi scopi istituzionali, in particolare per la divulgazione delle sue attività;
- b. istituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione, promuovendo la raccolta del materiale bibliografico e documentario relativo alla figura di Giovanni Dalle Fabbriche e alla storia del movimento cattolico;
- c. organizzazione di iniziative di raccolta pubblica di fondi da erogare a beneficiari identificati in conformità ai fini statutari;
- d. conferimento di borse di studio e premi su programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, derivanti da accordi o convenzioni con gli Enti aderenti o terzi soggetti;
- e. concessione di sussidi a fondo perduto o senza interessi, assunzione di piani di intervento ed assistenza, anche non monetaria, in ogni contesto in cui lo sviluppo morale e sociale degli assistiti sia utilmente perseguibile con azioni di incentivo al lavoro e all'elevazione sociale e civile;
- f. concessione di idonee garanzie – a valere su fondi propri e/o pubblici e/o di terzi appositamente costituiti – per facilitare l'accesso al credito bancario da parte di soggetti minacciati o danneggiati da attività estorsive od usuarie, nel rispetto dei criteri indicati al comma successivo.

La concessione delle garanzie di cui alla precedente lettera f. deve rispondere ai seguenti criteri:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connesso allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito od alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

E' fatto divieto agli Organi della Fondazione di intraprendere attività diverse da quelle previste dallo Statuto, ad eccezione di possibili attività ad esse strettamente connesse; in particolare, la Fondazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi statutari.

## Art. 5

### *Aderenti alla Fondazione*

Oltre ai membri fondatori possono aderire alla Fondazione sia persone fisiche che persone giuridiche (pubbliche e private) la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande di persone od enti che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Le persone fisiche devono possedere requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla dottrina sociale cristiana, alla diffusione di valori etici della cooperazione e della solidarietà sociale.

Chi desidera diventare membro aderente, se persona fisica, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti;
- c) l'ammontare della dotazione che si propone di sottoscrivere come apporto patrimoniale, con un minimo di 250,00 Euro.

Se persona giuridica, deve presentare domanda di ammissione sottoscritta dalla persona che ha la firma sociale competente, unendovi i seguenti documenti:

- a) estratto della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione che abbia i poteri relativi all'adesione nella quale dovrà essere indicata la quota o i beni che la stessa si impegna a portare in

dotazione per un valore minimo di 500,00 Euro, nonché la persona chiamata a rappresentarla in Assemblea;

b) elenco delle cariche sociali.

Sull'ammissione o meno delibera il Consiglio di Amministrazione. Al momento dell'accettazione il nuovo membro dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione; dopo aver eseguito il versamento della propria quota, ogni membro della Fondazione potrà esercitare il diritto di voto in assemblea, nonché il diritto di prendere visione dei libri sociali, mediante richiesta scritta che precisi gli argomenti e le motivazioni oggetto della richiesta che potrà essere esercitata nel rispetto dei diritti dei terzi in materia di riservatezza dei dati personali.

La qualità di membro della Fondazione non si acquista di diritto per successione, a qualsiasi titolo dovuta, ma solo col consenso del Consiglio di Amministrazione.

Perdono la qualità di aderenti i membri che non ottemperano agli impegni finanziari assunti e fissati, anche nella modalità di erogazione, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il membro che intende dimettersi dovrà comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Al dimissionario non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote comunque versate.

#### Art. 10

##### *Competenze del Consiglio di Amministrazione*

Compete al Consiglio:

- predisporre il bilancio preventivo, relativo al programma annuale d'attività;
- predisporre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui ci si riferisce, il conto consuntivo finale, col conto economico e lo stato patrimoniale che costituiscono il bilancio della Fondazione da sottoporre all'assemblea; i programmi pluriennali e annuali d'attività, la relazione di corredo al bilancio preventivo e al conto consuntivo; l'eventuale regolamento interno;
- deliberare tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e del programma annuale; tenere il ruolo dei componenti dell'Assemblea generale, verificandone i requisiti;
- prendere in esame le domande di adesione e decidere in ordine ad esse;
- proporre all'Assemblea in via straordinaria le variazioni di Statuto che risultassero necessarie ed opportune, nonché quelle di bilancio e di programma e le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti alle attribuzioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare il Segretario Generale, determinandone i poteri ed i compiti; attribuire deleghe di poteri ad amministratori;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare l'eventuale Comitato Etico di cui all'art. 15;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività; nonché, in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni, all'organizzazione del lavoro;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- fissare l'ordine del giorno delle sedute delle Assemblee predisponendo i provvedimenti da approvare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compiere ed effettuare tutti gli atti previsti nell'oggetto sociale, nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di c/c bancari e tutti gli atti necessari alla gestione, nei quali agirà normalmente tramite il Presidente legale rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni specifiche al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega; il Consiglio può, inoltre, conferire poteri al Comitato Esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate.

#### Art. 16

##### *Bilanci*

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione predisporre ed approva il programma annuale delle attività; entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, redige il Bilancio, unitamente alla Relazione sulla Gestione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio deve essere redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La Relazione sulla Gestione illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.  
Le scritture contabili cronologiche e sistematiche che stanno alla base del Bilancio sono redatte in modo da esprimere con completezza ed analicità le operazioni poste in essere.

Art. 17  
*Scioglimento*

In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei componenti, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.